



Prot. n. *vedi lato o file di Segnatura*

Da citare nella risposta

Data *vedi lato o file di Segnatura*

Allegati:

Risposta al foglio del 13.08.2024
Numero 451837

Oggetto: [ID 2297] Verifica di assoggettabilità ex Dlgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010, art. 48. Progetto di impianto agrivoltaico denominato “Mugliano” di potenza nominale 24,31 MWp da realizzarsi in Loc. Pieve al Toppo nel Comune di Arezzo (AR). Proponente Sorgenia Lyra Srl - **Trasmissione parere e contributi tecnici istruttori di Settore.**

Al Settore VIA
Arch. Carla Chiodini

Si riporta di seguito il contributo di competenza del Settore scrivente, idoneo ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, relativo alla coerenza e compatibilità del progetto con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

Energia: D.Lgs. 387/2003; D.Lgs. 28/2011; L.R. 39/2005; “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con D.M. 10/09/2010; D.M. 10/11/2017 di adozione della “Strategia Energetica Nazionale 2017”; Piano Nazionale Energia e Clima 2030 (PNIEC); Piano per la Transizione ecologica 2022; PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale) approvato dal Consiglio Regionale con DCRT n.10 dell'11 febbraio 2015.

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ART. 4 e 5 comma 1 lett. C) del D. Lgs. 152/2006, DI COMPETENZA del SETTORE SCRIVENTE:

ENERGIA - ASPETTI PROGRAMMATICI

Si premette che il piano regionale in materia di energia - PAER – individua obiettivi di portata generale, declinandoli però in target numerici solo fino al 2020 e non al 2030: in attesa di un aggiornamento è quindi fondamentale relazionarsi anche ai piani nazionali (il PNIEC 2020 – 2030, aggiornato nel 2024, e il Piano per la Transizione Ecologica 2022), a cui la programmazione energetica regionale dovrà comunque adeguarsi.

Costituisce “Obiettivo generale” del PAER “contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili”. L’Obiettivo in questione si declina in tre obiettivi specifici:



- A. 1 Ridurre le emissioni di gas serra;*
A. 2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici;
A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne la programmazione nazionale la “**Strategia Energetica Nazionale**” (DM 8/03/2013 e DM 10/11/2017) è stata rivista dal succitato **Piano Nazionale Energia e Clima – PNIEC** (varato nel 2019, aggiornato nel 2024), che fissa 5 “dimensioni” di intervento e sviluppo: decarbonizzazione - efficienza energetica - sicurezza energetica - mercato interno dell'energia - ricerca, innovazione e competitività.

Lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile, ricadente nell'obiettivo A3 del PAER, contemporaneamente collima con l'obiettivo A1 e con la Dimensione “decarbonizzazione” del PNIEC, nonché contribuisce in modo sostanziale anche alle altre Dimensioni “sicurezza energetica” e “ricerca, innovazione e competitività”. Lo sviluppo delle FER corrisponde anche al primo macroobiettivo del Piano per la Transizione Ecologica 2022: la “Neutralità climatica”.

Per quanto riguarda il fotovoltaico, il PNIEC assegna a questa fonte un ruolo chiave, prevedendo al 2030 (nell'aggiornamento presentato alla UE nel 2024) di quasi quadruplicare la potenza nazionale esistente fotovoltaica: si tratta quindi di realizzare obiettivi impiantistici molto alti in tempi limitati. Tali obiettivi di crescita delle rinnovabili non potranno che essere ricondotti alla programmazione regionale.

Per quanto riguarda la necessità di temperare “realizzazione degli impianti fotovoltaici” e “tutela del territorio” si ricorda che il PAER 2015 individua a tal scopo nell'Allegato 3 alla scheda A3 le “**Aree non idonee agli Impianti Fotovoltaici**”.

L'Allegato in questione riprende e conferma la disciplina emanata dalla Regione a partire dalla LR 11/2011 relativamente ai limiti e modalità da rispettare per l'installazione del fotovoltaico a terra, che vede, oltre alla succitata legge, la Deliberazione del Consiglio Regionale 26 ottobre 2011 n. 68 così come integrata dalla DGR n. 107 del 20.02.2012, e la Deliberazione del Consiglio Regionale 11 febbraio 2013 n. 15 “Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'articolo 205 quater, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”.

Con la Deliberazione CR 68/2011 in particolare erano stati individuate, in applicazione della stessa Legge Regionale (art. 7), “zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata” e “aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale” nonché specifiche “diverse perimetrazioni all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP)”.

A livello nazionale, il DLgs 199/2021 all'art. 20 ha introdotto una nuova disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili prevedendo, al comma 4, la competenza regionale a definire tali aree idonee con propria legge, in coerenza con uno o più decreti ministeriali con cui, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 20, sono stabiliti principi e



criteri omogenei. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 2/07/24 n. 153, è entrato in vigore il decreto recante la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, c.d. “Decreto Aree idonee”. Le Regioni, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione dovranno varare la legge di individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti.

In attesa della succitata individuazione varie tipologie di aree idonee risultano ad oggi definite solo a livello nazionale con riferimento alla disciplina transitoria di cui al comma 8 dell’art. 20 del D.lgs. 199/2021. Su tali aree la norma nazionale prevede misure autorizzative semplificate.

Sempre a livello nazionale, il DL 63/2024 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, nella versione modificata dalla L. 101/2024, pubblicata in GU il 13/07/2024 ed entrata in vigore il 14/07/2024, ha introdotto all’art. 5 un divieto di “installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti” con le specifiche eccezioni dettate dallo stesso art. 5.

Breve descrizione del progetto secondo quanto dichiarato dal proponente:

Secondo lo studio preliminare ambientale e i documenti allegati, il progetto in questione prevede la realizzazione, attraverso la società di scopo Sorigenia Lyra S.r.l., di un impianto, definito “agrivoltaico” dal proponente, in Località Pieve al Toppo all’interno del territorio comunale di Arezzo (AR) di potenza pari a 24,31 MW su un’area catastale di circa 40 ettari complessivi di cui circa 30,35 ha recintati.

La tecnologia impiantistica prevede l’installazione di moduli fotovoltaici bifacciali installati su strutture, in acciaio zincato, mobili (tracker) di tipo monoassiale, mediante palo infisso nel terreno.

I pali di sostegno delle strutture tracker sono posizionati distanti tra loro di 10,0 metri (compreso il caso di interfila con viabilità di campo, la cui ampiezza è pari a 4,0 metri) al fine di limitare al massimo l’ombreggiamento tra pannello e pannello e i moduli, nel movimento, avranno altezza massima minima dal suolo 0,500 metri, massima 4,807 metri.

Sarà utilizzata una tipologia di strutture, in configurazione 2P (two-in-portrait), composte rispettivamente da 24 (tipo 1) e 48 (tipo 2) moduli.

Secondo il proponente i terreni non occupati dalle strutture continueranno ad essere adibiti ad uso agricolo con la creazione di prati polifiti poliennali a prevalenza di leguminose avvicendati con colture erbacee annuali.

La corrente elettrica prodotta dai moduli fotovoltaici sarà convertita da continua ad alternata e successivamente trasformata da BT a MT tramite l’installazione di 5 Power Station (contenenti inverter e trasformatori), presenti nei vari sottocampi. Su sito saranno presenti anche, nella sezione S1, n.1 Ufficio e n.1 Magazzino ad uso del personale, nonché, all’interno della sezione S3, n.1 Cabina di Smistamento con funzione di raccogliere le terne provenienti dalle Power Station e da cui partirà il cavidotto 30 kW per il collegamento alla RTN.

L’impianto sarà allacciato, con cavo interrato di lunghezza pari a circa 4,65 km, con tensione pari a 30 kV alla Sotto-stazione Elettrica di Utenza (SSEU) a 30/132 kV ed infine si collegherà, con soluzione in cavo interrato di lunghezza pari a circa 0,45 km, con tensione pari a 132 kV ad un



ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 220/132 kV denominata "Arezzo C": il proponente dichiara che la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), elaborata da Terna S.p.a. ed accettata, prevede che l'impianto venga collegato in antenna a 132 kV su un futuro ampliamento/adequamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 220/132 kV denominata "Arezzo C", previa realizzazione dell'intervento 305-P del Piano di Sviluppo Terna.

Il proponente altresì dichiara *"SottoStazione Elettrica 132/30 kV. La stazione elettrica sarà isolata in aria (AIS) con apparati dimensionati per un livello di tensione fino a 132 kV e saranno predisposti gli spazi per ospitare le SSE di futuri utenti RTN"*.

Il proponente allega anche un Piano tecnico delle opere di Rete: verrà realizzata una nuova Stazione Elettrica Utente che potrà essere condivisa con altri utenti. La Sotto-stazione Elettrica di Utenza (SSEU) 30/132 kV a sua volta si collegherà tramite cavo interrato, di lunghezza pari a circa 0,45 km e con tensione pari a 132 kV alla Stazione Elettrica Terna.

L'impianto è completato da opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni; dall'intervento agronomico; da opere a verde di mitigazione.

Secondo il proponente (Calcolo Producibilità pag. 7) l'energia prodotta dall'area di progetto con strutture tracker risulta essere di circa 40.110,15 MWh/anno con produzione specifica pari a 1.650 kWh/kWp/anno.

Compatibilità del progetto con la pianificazione energetica regionale e nazionale, secondo il proponente:

Nello Studio Preliminare Ambientale da pag. 19 del paragrafo *Inquadramento Aree Idonee (D.Lgs. 199/2021) e Aree Non Idonee PAER (L.R. 11/2011) - Aree Idonee (D.Lgs. 199/2021)*, il proponente richiama la normativa statale sulle aree idonee e dichiara:

"Alle pagine successive vengono riportati gli inquadramenti di progetto rispetto alle definizioni delle aree idonee, descritte ai sensi del D.Lgs. 199/2021. In Figura 2.4, una porzione di impianto pari a circa 28,4 ettari, ricade all'interno della fascia di 500 metri da siti industriali, area considerata idonea ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter del medesimo decreto. In Figura 2.5, invece, viene riportato il fatto che una porzione di impianto pari a 24,3 ettari risulta esterna al perimetro dei beni tutelati dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e alla fascia di rispetto di 500 metri dai beni tutelati dalla Parte Seconda e dall'art. 136 del medesimo Decreto, ricadendo quindi in area idonea ai sensi della lettera c-quater (comma 8, art. 20, D.Lgs. 42/2004).

Si può quindi affermare che il sito risulta rientrare all'interno delle Aree Idonee di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 8 dell'Articolo 20 del D.Lgs 199/2021".

Il proponente aggiunge di seguito: *"si faccia anche riferimento a quanto riportato all'interno del DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63, in particolare all'Art. 5 - Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo, comma 1, il quale afferma che "All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n.*



3) del comma 8". Si sottolinea che l'impianto oggetto del presente studio non rientra nella classificazione di semplice impianto fotovoltaico con moduli a terra, ma bensì risulta qualificabile come agro-voltaico data l'integrazione di un progetto agronomico con i moduli fotovoltaici per la produzione di energia solare. Per ulteriori approfondimenti riguardo a tale progetto si rimanda alla Relazione del progetto agronomico (Rif. 2865_6120_AR_R03_Rev0_Relazione progetto agronomico). Di conseguenza, il progetto in questione risulta conforme a quanto espresso dall'Art 5, comma 1 del Decreto-legge sopra citato".

Sempre nello Studio Preliminare Ambientale, in merito alla pianificazione energetica regionale, a pg. 27 Aree Non Idonee PAER (L.R. 11/2011), il proponente dichiara quanto segue:

"Come si evince dalla Figura 2.6, l'impianto in progetto ricade all'interno delle seguenti aree non idonee:

- Zone all'interno di coni visivi e panoramici;
- Aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale;
- Aree DOP (DOC e DOCG) e aree IGP.

Ciononostante, il sito risulta compreso tra le aree idonee ai sensi della normativa nazionale D.Lgs 199/21, menzionata nel capitolo precedente. Inoltre, si precisa che, per quanto riguarda il fatto che l'area di progetto ricade all'interno di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, è prevista una fascia di mitigazione perimetrale, studiata al fine di gestire l'inserimento paesaggistico dell'impianto a livello territoriale e mascherarlo dai potenziali recettori.

Come mostrato in Figura 2.3, la porzione ovest dell'impianto risulta ricadere all'interno del cono visuale relativo un tratto della Strada Provinciale di Pesciola (SP21). Per ulteriori approfondimenti in merito all'impatto sulla componente paesaggistica si rimanda al paragrafo 4.7, in particolare al paragrafo "Impatto sulla Componente – Fase di Esercizio" a pag. 256, dove vengono riportati i fotoinserti relativi l'area dell'impianto, al fine di dimostrare che l'impatto percettivo del sito di progetto risulta trascurabile anche rispetto al cono visivo identificato dalla pianificazione regionale di settore.

Per quanto concerne, invece, il fatto che il sito ricada all'interno di aree agricole di particolare pregio, DOP e IGP si sottolinea che durante i sopralluoghi svolti e l'analisi dello stato di fatto, non si è riscontrata la presenza in sito di alcuna coltivazione tra quelle classificate come aree non idonee dal PAER della Regione Toscana".

Verifiche da parte dell'ufficio scrivente:

In merito alla pianificazione energetica regionale, da una verifica d'ufficio effettuata tramite il portale Geoscopio, si riscontra che l'area dell'impianto insisterebbe effettivamente nelle "aree non idonee" regionali, nello specifico:

- a) l'intera area di impianto è ricompresa nella tipologia di "Aree DOP... e Aree IGP..." di cui alla Scheda A3 del PAER (layer riassunto, sul portale cartografico GEOscopio, nella denominazione "Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP regionali");
- b) l'area di impianto è parzialmente ricompresa nella tipologia di "Zone all'interno di coni visivi e panoramici" di cui alla Scheda A3 del PAER;
- c) l'area di impianto è in gran parte ricompresa nella tipologia di "Aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale" di cui alla Scheda A3 del PAER.



In merito alla normativa statale sulle “aree idonee” il proponente afferma di rientrare il sito nella tipologia definita dall’articolo 20, comma 8, lettera c-ter) o nella tipologia definita dall’articolo 20, comma 8, lettera c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

Il Settore non è competente rispetto alla convalida o meno dell’impianto in un’area idonea ai sensi del Dlgs 199/2021, non essendo ancora la disciplina sulle aree idonee ricondotta a legge regionale per le motivazioni suddette, tuttavia si rileva che il proponente ha allegato cartografia inerente le idoneità quasi completa del sito ai sensi della predetta lettera C-ter e, per la parte esclusa da tale lettera, nella lettera C-quater.

Per quanto riguarda la lettera Cquater, da visione del portale geoscopio, il Comune è fra quelli in cui sono presenti “usi civici” già vincolati dall’art. 142 del Dlgs 42/04. Ma va precisato che, relativamente alla possibile interferenza con “usi civici”, al paragrafo 2.2.8 del SIA il proponente *“attesta che le opere di progetto e quelle relative alla connessione non presentano interferenza con le aree mappate come Usi Civici, come documentato dagli elaborati del Comune di Arezzo”*.

In relazione alla completezza della progettazione il proponente allega uno specifico Piano tecnico per le opere di connessione.

Inoltre, vista la nota del settore VIA prot. 0451837 del 13/08/2024, attestante che l’istanza è stata acquisita in formato cartaceo al protocollo regionale il 07/08/2024 (prott. 443896 e 0444268), si segnala la disciplina introdotta con la L. 101/2024 che ha inserito il comma1bis all’art.20 del Dlgs 199/2021, individuando limitazioni alla installazione di “impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti”.

4. CONCLUSIONI

Richiesta integrazioni per quanto di seguito sottolineato.

Fermo restando quanto riportato nel paragrafo “Verifiche da parte dell’ufficio scrivente” si richiedono le integrazioni di seguito riportate:

- relativamente alla disciplina di cui all’art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 199/2021 è necessaria la verifica che l’impianto non rientri tra quelli per i quali è fatto divieto di installazione in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, in particolare alla luce delle esclusioni derivanti dalla stessa normativa.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. David Tei

rg-gp/p.140.010